ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968

Art. 6

Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano la attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti

Versione in vigore dal 18 dicembre 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968
Estremi	Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-colpite-dalle-alluvioni/art-6-per-la-ricostruzione-e-il-trasferimento-di-fabbricati-di-qualsiasi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it